



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 78 / UTC DEL 16/07/2020

* * * * *

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER
FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I MEZZI
COMUNALI ALLA DITTA G.S. RISTOAUTO SAS DI IORI GIANNI & C.
CIG: Z972DA512F**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che risulta necessario procedere al rinnovo del servizio di fornitura carburante da autotrazione degli automezzi comunali, in quanto le scorte di buoni d'acquisto sono in fase di esaurimento.

Dato atto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene disposizioni per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata, vero che il comma 494 modifica l'articolo 1, comma 7, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), ribadendo la regola per cui, nelle categorie merceologiche menzionate, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sono tenute ad avvalersi delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale (nel nostro caso APAC) ovvero ad esperire

78 UTC

autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (id est gare telematiche o mercato elettronico).

Richiamato l'art 36 ter della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ove si dispone che *“Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”*.

Considerato che la convenzione stipulata da Consip S.p.a con ENI S.p.a. e denominata CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 1 per la fornitura mediante l'utilizzo di buoni acquisto di carburante per automezzi è esaurita nei quantitativi assegnabili a far data 20 marzo 2020 e che non esiste strumento analogo nemmeno a livello provinciale.

Evidenziato come questo Ente è pertanto legittimato a provvedere direttamente alla acquisizione dei beni in oggetto mediante promozione di una propria procedura vero che la sola alternativa in essere, la convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 2 e LOTTO 3 consentirebbe di accedere al punto vendita sito in San Bernardo di Rabbi, stazione che più vicina a Malé dista comunque circa 10 km e pertanto non risulta conveniente, sia per il dispendio di tempo che di carburante, andando ad annullare qualsiasi possibile vantaggio economico derivante dall'adesione alla convenzione che propone come prezzo quello del “servito”.

Richiamato l'art. 1 comma 3 del D.L. 6 luglio, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.”*

Che è stata così indetta una procedura informale di gara con destinatari gli Esercizi di vendita carburante più vicini alla sede di Malé con richieste di forniture di gasolio e benzina da autotrazione per i mezzi comunali fino alla concorrenza di massimo € 4.900,00.-, comunque salva risoluzione anticipata nel caso vengano attivate le nuove convenzioni.

Dato atto come nel termine indicato, ovvero il 06.07.2020 nessuno degli operatori economici invitati ha dato riscontro per impossibilità di praticare ulteriori sconti rispetto al quelli di volta in volta praticati alla pompa.

Reputato quindi di procedere all'affidamento diretto del servizio di fornitura di carburante da autotrazione, da assicurare con urgenza, alla Stazione di Servizio ENI sita in Malé, località Magras, al prezzo corrente alla pompa area IPERSELF (circa -0.014 di euro al litro rispetto al servito), con le modalità indicate con nota del Gestore di data 13.07.2020 pervenuta al protocollo comunale con n. 7679.

Precisato ulteriormente che qualora dovesse rendersi nuovamente disponibile una convenzione si provvederà a recedere dal contratto in essere, secondo quanto disposto dal suddetto art. 1 del D.L. 95/2012.

Esaminati i prezzi offerti e ritenuti gli stessi concorrenziali in relazione al mercato vigente, considerato che in zona il distributore di Magras e tra quelli che praticano i migliori prezzi, e verificata la rispondenza del servizio alle esigenze rilevate ovvero la facile raggiungibilità.

Considerato che sussistono le condizioni per l'affidamento diretto, ex art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990, trattandosi di perfezionare un vincolo contrattuale di importo non eccedente il limite ivi stabilito.

Evidenziato come trattandosi di prestazione di importo inferiore agli €. 5.000,00.-, ai sensi del comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) come recepito dalla L.P. 12 febbraio 2019, n. 1 art. 14, non si pone l'obbligo del ricorso al MEPA.

Considerato pertanto che, relativamente al presente affidamento ricorre la fattispecie dei contratti sotto soglia di cui all'art. 21 L.P. 23/90, b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi.

Richiamata la deliberazione n. 307 dd. 13.03.2020 della G.P. di Trento, con ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2" ove così si dispone:

3.2. Il principio di rotazione negli affidamenti diretti di servizi e forniture

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, L.P. 23/90), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 (47.000,00.- euro). La stessa categoria merceologica o tipologia di prestazione vengono individuate facendo riferimento alla classificazione indicata nel paragrafo 3.3."

Dato atto che il rapporto potrà intendersi perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con riferimento alle condizioni e patti di cui alla presente determinazione.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2020.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e triennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 30.04.2020, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto sindacale n. 3 del 2 gennaio 2020, prot. n. 30/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per l'anno 2020;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, il servizio di fornitura di carburanti per automezzi e veicoli comunali alla ditta Stazione di Servizio ENI sita in Malé, località Magras di G.S. Ristoauto S.a.s. Iori Gianni & C., P.IVA 01899690224, per un importo di Euro 4.900,00.-, oltre all'I.V.A. nella misura si legge, per un totale di Euro 5.978,00.-.
2. Di considerare perfezionato il vincolo contrattuale mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 1326 e seguenti del Codice Civile;
 - forniture su IPERSELF;
 - onere del gestore sottoscrizione fogli buoni acquisto;
 - pagamento a 30 giorni con fatturazione mensile.
3. Di dare atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni su piattaforma MERCURIO o eventualmente CONSIP e delle centrali di committenza regionali, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, diritto di recesso che opera in deroga a qualsiasi clausola difforme apposta dalle parti.
4. Di impegnare la spesa di Euro 5.978,00.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
5. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di stabilire che l'assegnatario del servizio (identificato con il CIG: Z972DA512F) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla

stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
8. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
9. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 16/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giorgio Osele

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CIG: Z972DA512F

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2020	CAP 3121/55 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI -GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	03011.03.0003121055	42682	400,00
U	2020	CAP 8121/55 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	10051.03.0008121055	42682	4.478,00
U	2020	CAP 9421/55 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09041.03.0009421055	42682	300,00
U	2020	CAP 9621/55 - CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOVEICOLI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	09051.03.0009621055	42682	800,00

Malé lì, 16/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele